Azienda Unità Sanitaria Locale Carbonia

C. 6954

Deliberazione

1246

del

1 6 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Illu Maria Gabriella

Il Direttore Generale

acquisita

la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

atteso

che l'Amministrazione Comunale di Villamassargia ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°40/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Illu Maria Gabriella, codice fiscale LLI MGB 69B68 H501B, codice azienda IT094CA002

considerato

che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 362/2001 per complessive lire 639.900 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Illu Maria Gabriella, codice fiscale LLI MGB 69B68 H501B, codice azienda IT094CA002, in quanto coerente con le normative vigenti

recepito

il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

sentito

il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario



Azienda Unità Sanitaria Locale 7 Carbonia

DELIBERA

- > Acquisire agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°40/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°362/2001
- Confermare la liquidazione di lire 639.900 pari al 60% dell'importo dovuto a favore dell'Allevatore Sig.Illu Maria Gabriella codice fiscale LLI MGB 69B68 H501B, codice azienda IT094CA002
- > Demandare al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- > Determinare che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale".

DIRAM

Azienda Unità Sanitaria Locale Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 1245 /2001 risulta affissa all'albo legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001

al 28 MMR. 2001

Il Responsabile Affari Generali

Il Responsabile del procedimento

COMUNE DI VILLAMASSARGIA PROVINCIA DI CAGLIARI

PROTOCOLLO Nº 362 DEL 10-01-2001

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934

VISTA la legge 23 Dicembre 1978 n°833;

VISTA la legge 23 Gennaio 1968 n°34;

VISTA la legge 02 Giugno 1988 n°218;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989 n°298;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n°587;

VISTA la nota ARIS prot. n°27791 del 30 Agosto 1996 2000;

VISTA la propria ORDINANZA SINDACALE Nº 40/00 DEL 10/10/2000

Con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini e dei caprini colpiti da febbre catarrale degli ovini;

VISTA la relazione di stima analitica del servizio veterinario dell'azienda U.S.L.N°7 di Carbonia sui capi ovini caprini abbattuti e distrutti in applicazione dell'ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del SIGNOR:

ILLU MARIA GABRIELLA

Nato a ROMA

il 28/02/1969 residente in VILLAMASSARGIA

Via/localita' LOC. MONTEGIOIOSO

n° C.F. LLIMGB69B68H501B

VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana o periodo dal_09/10/2000_al_05/11/2000 -, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

IN LIRE 1.066.500 (UNMILIONESESSANTASEIMILACINQUECENTOLIRE)

L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SIG. ILLU MARIA GABRIELLA

Nato a ROMA

il 28/02/1969 residente in VILLAMASSARGIA

Via/localita' LOC. MONTEGIOIOSO

n°

C.F. LLIMGB69B68H501B

VILLAMASSARGIA LI' 10 GEN. 2001

COMUNE DI VILLAMASSARGIA PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio di Polizia Municipale

Prot.N°8490/00 DEL 10/10/2000

ORDINANZA Nº40/00

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.7 N°3426 E 3429 del 10/10/2000 che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue),in seguito agli accertamenti sanitari eseguiti dal personale veterinario operante in questo servizio, relativi alla stessa malattia, nell'allevamento di proprietà dei sigg:

ILLU M. GABRIELLA NATA A ROMA IL 28/02/1969, RESIDENTE A VILLMASSARGIA IN LOCALITA' MONTEGIOIOSO CODICE AZIENDALE -IT094CA002-,TITOLARE DI AZIENDA IN LOC. MONTEGIOIOSO:

CONTINI SAVINA NATA A MUSEI IL 02/11/1934, RSIDENTE A VILLAMASSARGIA IN LOC. MONTECADELANO, CODICE AZIENDALE -IT094CA054-TITOLARE DI AZIENDA IN LOC. MONTECADELANO;

SALARIS PAOLO NATO A VILLAMASSARGIA IL 05/08/1928, IVI RESIDENTE IN VIA CASTELLO N°26, CODICE AZIENDALE -IT094CA043-TITOLARE DI AZIENDA IN LOC. FRORIXEDDU;

Titolari di aziende site nel Comune di Villamassargia e/o presenti per pascolo in territorio di Villamassargia.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;

Visto la legge 23 gennaio 1968, n.34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.231;

Vista la legge 2 giugno 1988, n.218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.298;

Vista la legge regionale 8 luglio 1985, n.15;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508;

Vista la legge 9 marzo 1989, n.86;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n.146;

Visto il decreto n.502/92 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a " misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota N.600.6/24461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della regione Sardegna.

Tenuto conto che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse.

CONSIDERATO che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio.

DICHIARA

ZONA INFETTA da febbre catarrale degli ovini e caprini (BLUE TONGUE) il territorio del Comune di Villamassargia sito in località: MONTECADELANO;MONTEGIOIOSO;FRORIXEDDU;

ORDINA

L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa.

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutti per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accendervi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata ai Signori :

ILLU M.GABRIELLA LOC.MONTEGIOIOSO VILLAMASSARGIA;

CONTINI SAVINA LOC. MONTECADELANO VILLAMASSARGIA;

SALARIS PAOLO VIA CASTELLO N°53 VILLAMASSARGIA

E' immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice penale, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

DEMANDA

Al responsabile dell'ufficio tecnico, per il tramite del personale all'uopo incaricato, il compito di effettuare un corretto smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti mediante incenerimento o infossamento come da D. Igs. Nº502/92. La presente ordinanza dovra' essere notificata e trasmessa ai seguenti uffici e destinatari:

ALBO PRETORIO SEDE

AL SIG. PREFETTO DI CAGLIARI

ALL'ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITA' SERVIZIO SANITARIO DI CAGLIARI

AL SIG.PRETORE DI IGLESIAS

AI SIGG.SINDACI DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.N°7

AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-IGLESIAS

AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-CARBONIA

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLAMASSARGIA

AI COMANDI STAZIONE CORPO FORESTALE DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.Nº7

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SEDE

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE

VILLAMASSARGIA 10/10/2000

COMUNE DI VILLAMASSARGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

p.c. conforme all'originale.

Villamassargia, ii 12 010.